



PROVINCIA DI VERCELLI

Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo -

PERSONALE DELLE CATEGORIE

Documento di accompagnamento della preintesa di contratto integrativo di secondo livello al fine di ottenere la certificazione positiva da parte dell'organo di revisione.

FONTE NORMATIVA	Articolo 40 - comma 3-sexies - D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
CONTENUTO DELLA NORMA	A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.
POSSIBILE DISCIPLINA	Il contenuto dei due documenti è dettagliato nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012.
COMPETENZA	Dirigente Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO

Contratto collettivo decentrato integrativo - **Personale delle categorie** - ai sensi degli artt. 7 e 8 del CCNL 21-05-2018, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno **2021**.

Relazione illustrativa

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		Preintesa 09-12-2021
Periodo temporale di vigenza		Contratto Collettivo decentrato Integrativo - Personale delle categorie.
Composizione della delegazione trattante		Anno 2021
		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente : Piero Gaetano VANTAGGIATO Componenti : Marco ACERBO - Luca CLAVARINO. Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali Firmatarie della preintesa: UIL-FPL - CISL FP - FP-CGIL - + RSU interna
Soggetti destinatari		Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		a) Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2021
	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009. Sì - Documento Unico di Programmazione approvato con Decreto Presidente n. 36 del 23 aprile 2021 Validazione del NCVP con verbale n. 2 del 16-04-2021 La Relazione della Performance : articolo 10, al comma 1-bis, inserito dall'art. 8, comma 1, lettera d), d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74 (decreto Madia), prevede che: 1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo. La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? Sì - Verbale n. 5 del 7 luglio 2021 Oggetto: validazione della Relazione sulla performance 2020

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale -modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

- Articolo 1** FONDO RISORSE DECENTRATE.
Articolo 2 COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA. Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata dall'amministrazione con **determinazioni nn. 839 - 840 e 841 del 26-11-2021 e Decreto Presidenziale n. 83 del 06/12/2021.**
Articolo 3 UTILIZZAZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA. Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie e definiti i tempi di applicazione dell'accordo.
Articolo 4 LAVORO STRAORDINARIO
Articolo 5 ECONOMIE DI UTILIZZO
Articolo 6 INTERPRETAZIONE - MONITORAGGIO E VERIFICHE

Prospetto 1 Contiene la tabella analitica della costituzione del fondo.

Prospetto 2 Contiene la tabella analitica circa l'utilizzazione del Fondo.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri di cui all'articolo 68 del CCNL 21-05-2018 - del contratto integrativo triennale 2020/2022 e del CCI anno 2020 - le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

	Fondo risorse decentrate 2021	€ 808.612,56
1	Art. 68, comma 1, lett. a) - progressioni economiche orizzontali	€ 226.132,88
2	somme utilizzate ai sensi dell'art. 68 - comma 3 - del CCNL 21-05-2018 corrispondente all'importo delle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali	€ 10.135,79
3	Progressioni annualità corrente	€ 24.000,00
4	Art. 33 CCNL 22.1.2004 - indennità di comparto	€ 56.173,10
5	Indennità prevista dall'art. 37 comma 4 del CCNL 06-07-1995	€ 1.807,64
6	Performance e individuale	€ 221.000,00
7	Art. 68 - comma 2 e art. 70 bis Indennità di turno, rischio, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo	€ 38.900,00
8	Altro (Reperibilità)	€ 30.500,00
9	Art. 68, comma 2, lett.e) -compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies	€ 46.500,00
10	Art. 68, comma 2, lett. g) - compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-teR	€ 149.101,86
		€ 804.251,27
11	Somme rinviate	€ 4.361,29
	Totale	€ 808.612,56

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 21-05-2018

Eventuali osservazioni sull'utilizzo delle risorse :

Progressioni economiche orizzontali : Art. 68 – comma 1 – lettera a) del CCNL 21-05-2018.

1. **Progressioni economiche orizzontali : Art. 68 – comma 1 – lettera a) del CCNL 21-05-2018.** Il fondo totale “ già utilizzato ” ammonta, con riferimento all'anno 2021, a presumibili € 226.132,88;
2. Ad esso devono sommarsi le somme presumibilmente utilizzate (€ 10.135,79) ai sensi dell'art. 68 – comma 3 – del CCNL 21-05-2018 corrispondente all'importo delle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64, del medesimo CCNL, riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. Le somme eventualmente non utilizzate **verranno convogliate nelle risorse - di cui all'art. 68 – comma 1 – ultimo periodo del CCNL 21-05-2018 – dell'anno successivo.**
3. **Progressioni economiche orizzontali : Art. 68 – comma 1 – lettera a) del CCNL 21-05-2018. Anno 2021.** Per l'anno 2021 il valore complessivo da destinare alle progressioni economiche orizzontali è determinato in € 24.000,00.

Esso verrà ripartito - con nota del Dirigente dell'area personale e organizzazione - fra le diverse aree in cui si articola l'Ente in funzione della valutazione delle proposte avanzate rispetto al budget di cui al punto che precede. Tale ripartizione avrà carattere vincolante per l'esercizio finanziario a cui si riferisce.

Le somme eventualmente non utilizzate, rispetto alla ripartizione budgetaria **verranno convogliate nelle risorse - di cui all'art. 68 – comma 1 – ultimo periodo del CCNL 21-05-2018 – dell'anno successivo.**

La progressione economica, nei limiti del budget, avrà carattere selettivo e di merito e si svolgerà, fatta salva ogni e diversa pattuizione o determinazione, fino al raggiungimento del limite economico previsto per ogni area, **secondo le disposizioni di cui all'art. 16 del CCNL 21-05-2018, in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi**

Ai fini della corresponsione degli aumenti derivanti dalla progressione in discorso, si conviene che essi, fermi rimanendo gli importi massimi stabiliti, **decorrano dal primo giorno dell'anno di sottoscrizione del presente contratto.**

Restano esclusi dalla progressione economica orizzontale i dipendenti che – ai sensi dell'art. 9 del CCNL 11-04-2008 - **non siano in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi e coloro che nell'ultimo triennio non abbiano ottenuto almeno la media di 200/300 mi dei punteggi di valutazione .**

Le modalità attuative vengono riassunte nello schema prospettico di cui a seguire :

	Individuazione dei dipendenti non in possesso dei requisiti oggettivi	Invio delle proposte alla delegazione trattante di parte pubblica - alla RSU e al Servizio Gestione Amm.va del personale	Verifica della compatibilità finanziaria	Pubblicazione avviso pubblico interno	Verifica valutazioni triennio precedente FASE SOGGETTIVA	Invio della graduatoria per categoria all'Ufficio gestione amministrativa del personale	Pubblicazione delle graduatorie	Presentazione Ricorsi	Decisione dei ricorsi.	Approvazione delle graduatorie Determinazione Progressioni orizzontali	Pagamento
	FASE OGGETTIVA										
		Entro il	Entro il	Entro il	Entro il	Entro il	Entro il	Entro il	Entro il	Entro il	Entro il
Dirigente area personale e organizzazione				11-03-2022						28-04-2022	
Dirigenti diverse aree		25-02-2022			25-03-2022	31-03-2022					
Dipendenti								14-04-2022			
Servizio gestione amministrativa del personale			04-03-2022				07-04-2022				
Servizio sviluppo e acquisizione risorse umane	18-02-2022										
Commissione di valutazione									21-04-2022		
Ufficio Gestione economica del personale											Maggio

Indennità di Comparto – Art. 68 – comma 1 – del CCNL 21-05-2018

Verranno utilizzate, nell'anno 2021, per il pagamento dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33 del CCNL 22-01-2004, somme pari a presumibili € 56.173,10. Tali risorse, vengono portate in decremento dei valori costituenti il "Fondo" dell'anno di riferimento. Eventuali economie realizzate a consuntivo verranno convogliate nelle risorse - di cui all'art. 68 – comma 1 – ultimo periodo del CCNL 21-05-2018 – dell'anno successivo.

Fondo per la corresponsione delle indennità ex VIII Q.F. - Art. 68 – comma 1 – del CCNL 21-05-2018

Il fabbisogno complessivo - oggetto di verifiche consuntive - ammonta, per l'anno 2021, a presumibili € 1.807,64.

Tali importi riguardano le spese da sostenersi, nel corso del sopra citato periodo, per procedere - in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 68 – comma 1 – del CCNL 21-05-2018 - al pagamento dell'indennità, prevista dall'art. 37 comma 4 del CCNL 06-07-1995 (€ 1.500.000) a tutto il personale dell'ex ottava qualifica, che ne beneficiava alla data di stipulazione del CCNL 31-03-1999, non investito di un incarico di posizione organizzativa. Eventuali economie realizzate a consuntivo verranno convogliate nelle risorse - di cui all'art. 68 – comma 1 – ultimo periodo del CCNL 21-05-2018 – dell'anno successivo.

Fondo per l'incentivazione della performance – Art. 68 – comma 2 – lettera a) del CCNL 21-05-2018

Le risorse economiche complessive, ammontano, per l'anno 2021, a € 221.000,00.

Dette risorse – valide le considerazioni di cui al precedente articolo 1 – comma 4 – lettera "e" – verranno ripartite fra le diverse aree in cui si articola l'Ente sia in funzione del numero dei dipendenti in "servizio" nell'anno di riferimento, sia in funzione della categoria contrattuale da ciascuno posseduta.

Ai fini di cui sopra non verranno presi in considerazione:

i dipendenti con incarico di posizione organizzativa, limitatamente al periodo di affidamento delle relative funzioni;

i dipendenti in posizione di comando, limitatamente al periodo di validità del comando;

i dipendenti in aspettativa senza assegni, limitatamente alla durata della medesima;

i dipendenti trasferiti ad altri Enti per mobilità o dimissionari, limitatamente al periodo di mancata prestazione di servizio.

Il sistema di incentivazione del personale - in funzione delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 71 del 17-05-2012 ⁽¹⁾ - è collegato:

- al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali (Risultati);
- alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi (Valutazione delle competenze e dei comportamenti);
- sul livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG), attraverso la conformazione di schede di valutazione individuali.

1

Indicazione di cui all'allegato "B" alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 71 del 17-05-2012 – contenente : " Valutazione delle performance individuali dei Dirigenti, degli IPO e del personale del Comparto" - PARTE TERZA - SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DEL COMPARTO NON IPO - (ex art. 9 c.2 D.Lgs. 150/09) : : " A titolo di avvio del Sistema si prevede che per il 2012 e per il 2013 si utilizzi il vigente Sistema di Valutazione, considerando comunque la necessità di predisporre un fascicolo valutativo annuale utile anche a poter effettuare le valutazioni necessarie per le progressioni economiche, a partire da quando l'attuale blocco (ex D. L. 78/2010) sarà cessato. ".

La definizione dei premi incentivanti individuali verrà quindi definita, al termine dell'esercizio di riferimento, fermi rimanendo sia il requisito di cui al punto che precede, sia la ripartizione areale di cui sopra - in funzione:

a) del parametro di categoria: nell'ambito del budget assegnato a ciascun Area, la quota verrà ripartita tra il personale in funzione del parametro di categoria posseduta al momento della valutazione, secondo gli indicatori di cui a seguire, ulteriormente rapportati, in caso di part-time, alla percentuale di servizio:

CATEGORIA	PARAMETRO
A	118
B	136
C	148
D	172

b) della valutazione individuale conseguita, nella misura del 70% : sulla base delle schede individuali, allegate al CCDI 30-12-2002, a ciascun dipendente viene attribuito un punteggio, proporzionalmente parametrato, secondo le valutazioni espresse nelle citate schede.

c) della presenza in servizio, nella misura del 30%.

Per ciascun dipendente dovrà essere definito un indice di presenza determinato da:

$$\frac{\text{Giornate di lavoro effettuate}}{\text{Giornate di lavoro effettuabili}} \times 100$$

Le giornate di lavoro effettuabili sono le giornate lavorabili annue teoriche (esclusi i sabati, le domeniche, le altre festività del calendario civile e la festa del Santo Patrono).

Le giornate di lavoro effettuate sono le giornate effettivamente lavorate. Per quanto attiene la presenza in servizio si stabilisce che - ai fini dell'assegnazione dei premi collegati alla valutazione della performance individuale - non siano considerate le assenze relative a: malattia (fino a 10 giorni nell'anno), ricoveri ospedalieri, infortunio sul lavoro, congedo ordinario e riposo sostitutivo delle festività soppresse, congedo di maternità (ex astensione obbligatoria), terapie salvavita ed altre assimilabili, permessi retribuiti per donatori di sangue, permessi retribuiti per donatori di midollo osseo, permessi per lutto, permessi per citazioni a testimoniare, assenze per volontariato di cui all'art. 9 D.P.R. 8/2/2001, recupero di prestazioni di lavoro straordinario, permessi sindacali retribuiti, scioperi, permessi spettanti ai sensi della Legge 104/92, congedi per le donne vittime di violenza.

Ai fini distributivi, le parti - ribadendo gli ordinari principi in materia di premialità, con particolare riferimento alla natura e ai contenuti dei sistemi incentivanti e alla conseguente necessità di valutare l'apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi - stabiliscono che , in caso di assenza, l'apporto individuale del dipendente sia valutato in relazione all'attività di servizio svolta ed ai risultati conseguiti e verificati, nonché sulla base della qualità e quantità della sua effettiva partecipazione ai progetti e programmi di produttività.

Ai fini liquidativi il Dirigente responsabile, al termine dell'esercizio di riferimento, oltretutto a rilevare, attraverso i report del controllo interno di gestione, il raggiungimento degli obiettivi provvederà a conformare, secondo le regole di cui a seguire, le schede di valutazione individuale, attribuendo, in sintonia con quanto previsto dal " Sistema di valutazione" di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 71 del 17-05-2012 a ciascun dipendente partecipante al raggiungimento degli obiettivi di performance, un punteggio, espresso in 300mi (trecentesimi), secondo i parametri e le schede di cui al sopra riportato detto sistema.

Per quanto attiene alla conformazione delle schede individuali di valutazione si stabilisce quanto segue:

- oltre la valutazione finale, qualora nel corso dell'esercizio le prestazioni rese dal dipendente non risultassero allineate agli obiettivi quali-quantitativi stabiliti dal dirigente, dovrà essere effettuata una valutazione intermedia. Tale valutazione , nella quale il valutatore è tenuto ad indicare gli scostamenti rispetto agli obiettivi e alle indicazioni operative, ha come obiettivo la prevenzione e la correzione di eventuali risultati non completamente positivi o insoddisfacenti.
- la valutazione intermedia dovrà contenere elementi tali da consentire la modificazione, da parte del valutato, del proprio comportamento prestazionale.
- le schede di valutazione, comprese quelle intermedie, dovranno essere compilate dal responsabile del Servizio o dell'Ufficio a cui appartiene il dipendente, sottoscritte dal medesimo o ad esso comunicate e, quindi, inviate al Dirigente responsabile. Il Dirigente responsabile, una volta ricevute le schede, potrà apportare, con le dovute e circostanziate motivazioni, modifiche correttive alla valutazione resa dal responsabile di Servizio o Ufficio. Tali modifiche correttive dovranno essere, mediante sottoscrizione o comunicazione scritta, portate a conoscenza dell'interessato.
- la conoscenza del giudizio valutativo finale, da parte del valutato, si intende realizzata sia con la sottoscrizione autografa della scheda finale, sia con l'invio della medesima da parte del Dirigente competente.

- nel caso di presa visione, qualora il dipendente non condivida la valutazione finale dovrà far rilevare il proprio dissenso non sottoscrivendo, sulla scheda, la dicitura “ per accettazione “ motivando, sempre sulla medesima, le ragioni del proprio dissenso.
- nel caso invece di invio della scheda valutativa finale, il dipendente, qualora non condivida la valutazione medesima, dovrà evidenziare il proprio dissenso mediante apposita e motivata nota scritta da inviare al Dirigente competente.

Le schede individuali finali - conservate con la massima cura dall'area competente, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al D.L.vo n° 196/2003 - una volta divenute definitive con la sottoscrizione per presa visione da parte del valutato o con l'invio, dovranno, a cura del dirigente responsabile, essere riepilogate in un prospetto complessivo e inviate al Servizio gestione economica del personale **entro il 16 giugno 2022**.

Eventuali ricorsi proposti dai dipendenti - **entro il 23 giugno 2022** - verranno presi in esame, da una apposita Commissione, ai fini della sola revisione o conferma della valutazione, **entro il 30 giugno 2022**.

Tale Commissione collegiale sarà formata: dal Direttore Generale o dal Segretario Generale - con funzioni di Presidente - dal Direttore dell' area Personale e Organizzazione - dal Dirigente dell' area a cui appartiene il ricorrente, o loro sostituti - da n. 1 Rappresentante delle Organizzazioni Sindacali Territoriali e da n. 1 Rappresentante della R.S.U.

Le decisioni sono prese a maggioranza con giudizio insindacabile. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Si conviene fin d'ora che hanno titolo a sostituire i Dirigenti sopra menzionati, in caso di loro assenza o impedimento, gli incaricati di posizione organizzativa delle rispettive aree.

E' data facoltà al ricorrente, previa richiesta scritta, di essere sentito in occasione dell'esame del ricorso.

La liquidazione definitiva delle quote economiche di performance verrà effettuata, a seguito dell'esauritiva decisione dei ricorsi presentati, **entro il mese di Luglio 2022**.

Si confermano **per l'anno 2021** le disposizioni per cui i compensi derivanti dall'applicazione del **Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Provincia n. 48/2018 (incentivi per funzioni tecniche)**, concorrono alla determinazione delle percentuali di attribuzione dei compensi di performance di cui all'art. 68 comma 2 - lett. "a" e "b" del CCNL 21-05-2018.

Le percentuali di attribuzione di cui al comma che precede, vengono, **per l'anno 2021**, così confermate:

Scaglioni progressivi	da	a		Percentuale di attribuzione
Fino a		€ 1.000,00		100%
	€ 1.001,00	€ 1.500,00		80%
	€ 1.501,00	€ 2.000,00		60%
	€ 2.001,00	€ 2.500,00		50%
	€ 2.501,00	€ 3.000,00		40%
	€ 3.001,00	€ 4.000,00		30%
Oltre 4.000				10%

Il valore economico, ottenuto a seguito dell'applicazione delle percentuali sopra indicate, verrà recuperato al fondo per la performance per essere ripartita, fermi i criteri di cui al precedente punto 5), **fra tutto il rimanente personale non soggetto alla riduzione di cui sopra**.

Si terrà conto, ai fini riduttivi, dei compensi liquidati nel corso **dell'esercizio finanziario 2021**.

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 71 - comma 1 - della Legge n. 133/2008, che prevede : *“Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, non- che' di ogni altro trattamento accessorio.”.*

Indennità condizioni di lavoro – art. 68 – comma 2 – lett. c) e d) CCNL 21-05-2018.

Il fabbisogno complessivo annuo ammonta – **presumibilmente** – per l'anno 2021 - a € 38.900,00. Tali importi riguardano le spese sostenute, nel corso del sopra citato periodo, per remunerare - in osservanza alle disposizioni di cui ai CC.CC.NN.LL. e **alle specifiche determinazioni dirigenziali di attribuzione** - le seguenti prestazioni:

- indennità di rischio;
- indennità maneggio valori;
- indennità di disagio;
- indennità di turno diurno, notturno o festivo, festivo notturno;

Per quanto attiene l'**indennità di rischio**, di cui all'art. 70 bis del CCNL 21-05-2018, confermati, per l'anno 2021, ai fini dell'individuazione delle prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, i dispositivi di cui al CCDI 2020-2022, **saranno presumibilmente utilizzate** - per l'anno 2021 - some pari a € 17.000,00.

Per quanto attiene l'**indennità di maneggio valori** di cui all'art. 70 bis del CCNL 21-05-2018, confermate le disposizioni di cui al CCDI 2020/2022 in ordine all'importo giornaliero da erogare, **saranno presumibilmente utilizzate** - per l'anno 2021 some pari a € 1.900,00.

Per quanto attiene, infine, l'**indennità di disagio**, di cui all'art. 70 bis del CCNL 21-05-2018, confermate le disposizioni di cui al CCDI 2020/2022 in ordine all'importo giornaliero da erogare, **non si prevedono** - per l'anno 2021 - erogazioni di somme a tal titolo.

Per quanto attiene alla corresponsione **dell'indennità di turno** di cui all'art. 23 del CCNL 21-05-2018 **saranno presumibilmente utilizzate** - per l'anno 2021 some pari a € 20.000,00.

Eventuali economie realizzatesi a consuntivo verranno convogliate nelle risorse - di cui all'art. 68 – comma 1 – ultimo periodo del CCNL 21-05-2018 – dell'anno successivo.

Compensi per le indennità di reperibilità. art. 68 – comma 2 – lett. d) CCNL 21-05-2018

In funzione dell'istituzione dei servizi di pronta reperibilità in materia di **Viabilità Stradale e Protezione Civile**, **saranno presumibilmente destinate** - per l'anno 2021 - alla remunerazione del personale impegnato nella realizzazione dei medesimi - le seguenti somme :

Servizio di reperibilità per la viabilità stradale	24.500,00
Servizio di reperibilità per la protezione civile	6.000,00
TOTALE	30.500,00

Tale valori si intendono comprensivi sia dell'indennità di cui all'articolo 24 del CCNL 21-05-2018, sia degli eventuali compensi per lavoro straordinario.

Eventuali economie realizzatesi a consuntivo verranno convogliate nelle risorse - di cui all'art. 68 – comma 1 – ultimo periodo del CCNL 21-05-2018 – dell'anno successivo.

Compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità per il personale che non risulti investito di un incarico di posizioni organizzative.

Art. 68 – comma 2 – lett. e) del CCNL 21-05-2018

Tali compensi, da destinarsi - ai sensi dell'articolo 68 – comma 2 – lett. "f" del CCNL 21-05-2018 - alla remunerazione di specifiche responsabilità affidate al personale **delle categorie B-C e D**, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative, ammontano, **per l'anno 2021**, sulla base di quanto disposto con l'appendice integrativa al CCDI 2017 sottoscritta in data 19-06-2018 - con l'appendice integrativa al CCDI 2018 sottoscritta in data 15-05-2019 - con l'appendice integrativa al CCDI 2019 sottoscritta in data 19-05-2020 e con l'appendice integrativa al CCDI 2020 – sottoscritta in data 18-06-2021 - a € **46.500,00**.

Tale somma viene utilizzata per compensare specifiche responsabilità affidate - **con atto formale** - al personale **appartenente alle categorie B – C e D**, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative.² Il pagamento delle indennità di cui al presente punto verrà effettuato **entro il mese di giugno 2022**.

Compensi per incentivare attività e prestazioni che specifiche norme di legge prevedono per determinate categorie di personale (Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni e art. 27 del CCNL 14-09-2000).

Art. 68 – comma 2 – lett h) e Art. 67 – comma 3 – lett. c) del CCNL 21-05-2018

Le risorse derivano da:

- **AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI – UFFICIO LEGALE** (art. 27 del CCNL 14-09-2000) . Le modalità e i criteri di distribuzione dell'incentivazione in parola sono stabilite sulla base di apposito regolamento (deliberazione n. 51 del 31-05-2016) in osservanza alle disposizioni di cui al D.L. n. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014. Per l'anno 2018 gli importi, di cui al presente punto (ex art. 27 del C.c.n.l. 14-09-2000), sono stati quantificati - con apposite determinazioni del Dirigente responsabile di area - **in un importo pari a € 22.055,65**.
- **AREA LAVORI PUBBLICI – EDILIZIA** (ex Art. 15 – comma 1 -lettera "k" del CCNL 01-04-1999) . - Per incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale - sulla base dei contenuti dispositivi di cui al D.Lgs n. 50/2016 e all'approvazione del regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del medesimo decreto che include il regolamento riferito all'articolo 13bis della legge n. 114 del 2014 (" Regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione") , precisando che quest'ultimo esplica efficacia fino al 20/04/2016, data di entrata in vigore del D.lgs n. 50/2016 - allegati - quali parti integranti e sostanziali - al Decreto Presidenziale n. 48 del 19-11-2018 - **per un importo pari a € 127.046,21**;
Per i compensi di cui sopra si richiamano gli accordi in ordine alla concorrenza dei medesimi alla determinazione delle percentuali di attribuzione dei compensi di performance di cui all'art. 68 comma 2 – lett. "a" e "b" del CCNL 21-05-2018 (performance organizzativa e individuale) e all'art. 15 del medesimo CCNL (retribuzione risultato posizioni organizzative e A.P.).

² ARAN CFL138

Le indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies CCNL Funzioni Locali 2016-2018 devono risultare da atto formale? Il riconoscimento economico può retroagire rispetto alla data formale dell'affidamento?

Si ricorda che i criteri generali per l'attribuzione per specifiche responsabilità, di cui all'art. 70-quinquies CCNL Funzioni Locali 21/05/2018, come nel sistema previgente, sono oggetto di contrattazione decentrata integrativa ex art. 7, comma 4, lett. f) dello stesso CCNL 21/05/2018;

È orientamento consolidato di questa Agenzia che l'esercizio di compiti che comportano le "specifiche responsabilità" in esame, deve necessariamente risultare da previo atto formale di conferimento, e che non si ritiene percorribile far retroagire le condizioni legittimanti l'attribuzione del compenso relativo alla indennità in oggetto.

Fondo per la corresponsione della retribuzione di posizione e risultato alle posizioni organizzative.

Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono stati conferiti - dai dirigenti di area, con provvedimento scritto e motivato, sulla base :

- del Regolamento - per la disciplina dell'istituto delle Posizioni Organizzative - allegato al decreto Presidenziale n. 99 del 22-12-2020;
- del decreto Presidenziale n. 14 in data 09.03.2021 con il quale si è proceduto ad uniformare la valutazione degli incarichi di posizione organizzativa istituiti e istituendi, approvando i nuovi allegati: 1) Graduazione delle aree delle posizioni organizzative / alte professionalità; 2) Nota metodologica per la valutazione delle posizioni organizzative e alte professionalità;
- del decreto Presidenziale n. 41 del 10-05-2021 con il quale si è disposto : “ 1. di approvare la valutazione (c.d. Pesatura) dei titolari di Posizione Organizzativa secondo le schede redatte dal Nucleo di Valutazione con verbale in data 05.05.2021, acquisite agli atti, con applicazione dal 01.01.2021. 2. di demandare al Responsabile del settore Personale l'applicazione a ciascun titolare di Posizione Organizzativa dell'indennità di posizione spettante, nell'ambito delle risorse assegnate. 3. di disporre che il presente provvedimento, venga notificato ai dipendenti interessati, alle RSU e sia comunicato all'Ufficio Personale; 4. di disporre, altresì, che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale della Provincia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

I titolari della posizione organizzativa, di cui al punto 1) sono stati individuati in ossequio ai criteri generali stabiliti dal Regolamento di cui sopra, fra i dipendenti appartenenti alla categoria “D”.

Il fondo annuale complessivo , fermi rimanendo i dispositivi in ordine alla durata degli incarichi, ammonta **per l'anno 2021 a € 134.250,00.**

Esso comprende :

- sia i valori inerenti la retribuzione di posizione degli incaricati di posizione organizzativa, così come individuati dai dirigenti, per un importo pari a **€ 110.000,00;**
 - sia i valori inerenti la retribuzione di risultato del personale medesimo, per un importo pari a **€ 24.250,00;**
- Detti valori sono stati determinati, per **l'anno 2021**, in funzione dell'effettiva “pesatura” delle posizioni previste dall'ordinamento dell'Ente in funzione del verbale del Nucleo di Valutazione n. 3 in data 05-05-2021 – con il quale, di concerto con i Dirigenti e sulla base delle schede di cui al decreto n. 41/2021 – si è provveduto ad effettuare la graduazione delle istituite posizioni organizzative.

I risultati delle attività svolte dagli incaricati dell'area delle posizioni organizzative sono soggetti a valutazione annuale.

La valutazione dei risultati dovrà tenere conto dell'attività dell'incaricato, in relazione agli obiettivi assegnati, delle capacità del medesimo, della durata dell'incarico.

La valutazione sarà effettuata dal dirigente dell'area al quale appartiene ogni singolo incarico, utilizzando i parametri e i report valutativi di cui al sistema di misurazione della performance adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 71 del 17-05-2012.

La corresponsione della retribuzione di risultato verrà effettuata, proporzionalmente al punteggio conseguito nonché al periodo di affidamento delle funzioni. **Eventuali economie derivanti dalla valutazione rappresenteranno economie di bilancio senza possibilità di recupero all'annualità successiva.**

In relazione alla corresponsione, al personale incaricato di posizione organizzativa, dei compensi professionali spettanti ai legali dell'avvocatura della Provincia di Vercelli (di cui al regolamento adottato con deliberazione n. 51 del 31-05-2016) e dei compensi per funzioni tecniche (di cui al regolamento adottato con al Decreto Presidenziale n. 48 del 19-11-2018) le parti convengono che l'erogazione dei medesimi determini **una corrispondente rimodulazione dell'indennità di risultato secondo i parametri correttivi di cui a seguire :**

da	a		percentuale di attribuzione
500	1.000,00		70,00%
1.001,00	1.500,00		65,00%
1.501,00	2.000,00		60,00%
2.001,00	2.500,00		55,00%
2.501,00	3.000,00		50,00%
3.001,00	3.500,00		45,00%
3.501,00	4.000,00		40,00%
4.001,00	4.500,00		30,00%
4.501,00	5.000,00		20,00%
Oltre i 5.000			10,00%

Si terrà conto, ai fini di cui sopra, dei compensi liquidati nel corso dell'esercizio finanziario **2021.**

In applicazione dei parametri correttivi di cui sopra, l'Ufficio pagatore provvederà, al ricorrere delle condizioni sopra esposte, alla contabilizzazione e accantonamento delle economie. Tali economie verranno destinate al fondo per la performance individuale. **La corresponsione della retribuzione di risultato, ferma rimanendo l'applicazione dei criteri distributivi di cui ai punti che precedono, verrà effettuata, entro il mese di luglio 2022.**

Eventuali osservazioni sulla costituzione del fondo:

In osservanza alle disposizioni di cui all'art. 67 del CCNL 21-05-2018 - tenuto conto della certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti in data 19-12-2017 in ordine alle risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 - il Fondo risulta costituito :

RISORSE STABILI

da un unico **importo consolidato** - ai sensi di cui all'art. 67 - comma 1 - del CCNL 21-05-2018 - di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004 pari a **€ 646.873,40**. Nell'importo consolidato di cui sopra risulta ricompreso, altresì, l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità" (vedasi parere ARAN CFL 21 in data 31-10-2018). Tale importo resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi salvo maggiori utilizzi³ determinatesi in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7 - comma 4 - lettera "u" del CCNL 21-05-2018.

Tuttavia, le menzionate risorse devono essere depurate di quelle che l'Ente ha destinato, **nel medesimo anno 2017**, al Fondo della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (**€ 114.527,61**).

Nel corso dell'anno 2021, tuttavia, tali destinazioni, in ottemperanza alle disposizioni di cui :

- al Regolamento - per la disciplina dell'istituto delle Posizioni Organizzative - allegato al decreto Presidenziale n. 99 del 22-12-2020;
- al decreto Presidenziale n. 14 in data 09.03.2021 con il quale si è proceduto ad uniformare la valutazione degli incarichi di posizione organizzativa istituiti e istituendi, approvando i nuovi allegati: 1) Graduazione delle aree delle posizioni organizzative / alte professionalità; 2) Nota metodologica per la valutazione delle posizioni organizzative e alte professionalità;
- al verbale del Nucleo di Valutazione n. 3 in data 05-05-2021 - con il quale, di concerto con i Dirigenti e sulla base delle schede di cui al decreto n. 41/2021 - si è provveduto ad effettuare la graduazione delle istituite posizioni organizzative;
- al decreto Presidenziale n. 41 del 10-05-2021 con il quale si è disposto : " 1. di approvare la valutazione (c.d. *Pesatura*) dei titolari di Posizione Organizzativa secondo le schede redatte dal Nucleo di Valutazione con verbale in data 05.05.2021, acquisite agli atti, con applicazione dal 01.01.2021. 2. di demandare al Responsabile del settore Personale l'applicazione a ciascun titolare di Posizione Organizzativa dell'indennità di posizione spettante, nell'ambito delle risorse assegnate. 3. di disporre che il presente provvedimento, venga notificato ai dipendenti interessati, alle RSU e sia comunicato all'Ufficio Personale; 4. di disporre, altresì, che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale della Provincia, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

sono state sovra utilizzate e, pertanto, quantificate, in **€ 134.250,00**, con effetti detrimenti rispetto alla costituzione del Fondo di cui all'art. 67 - commi 1 e 2 - del CCNL 21-05-2018.

Conseguentemente le complessive risorse ammontano, per l'anno 2021, a **€ 512.623,40**.

Corte Conti Liguria - **Deliberazione n. 56/2019/PAR** : " Il fondo incentivante e le risorse per indennità di posizione e di risultato sono strettamente collegati secondo un sistema di "vasi comunicanti", in quanto l'eventuale crescita dell'uno può essere compensata dalla diminuzione dell'altro. L'art 15 co 7, infatti, precisa che, in caso di riduzione delle risorse destinate dagli enti locali alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del fondo risorse decentrate. **Nel caso opposto, spetta alla contrattazione l'incremento delle risorse destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art 23 co 2 d.lgs 75/2017, una riduzione delle risorse del fondo per la contrattazione integrativa di cui all'art 67 CCNL (art 7 co 4 lett u CCNL; cfr., sul punto, Sezione controllo Lombardia delibera n. 200/2018/PAR cit., Sezione controllo Puglia n. 27/2019/2019).**"

L'importo di cui sopra è, tuttavia, stabilmente incrementato:

a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019 (€ 14.809,60);

b) da un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 del CCNL 21-05-2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (€ 14.072,08);

c) dall'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al **personale cessato dal servizio nell'anno 2019**, compresa la quota di tredicesima mensilità; (l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno) **per un importo pari € 956,02;**

c1) dall'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al **personale cessato dal servizio nell'anno 2020**, compresa la quota di tredicesima mensilità; (l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno) **per un importo pari € 3.010,93;**

d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ;

e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, **di delega** o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017, **per un importo complessivo pari a € 124.627,32, derivante da :**

- **rimborsi dalla Regione Piemonte (€ 67.214,19) in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10 - comma 5 - della Legge Regionale Piemonte n. 23/2015 ;**

- **deliberazione della Giunta Regionale n. 33-6139 in data 15-12-2017 con la quale è stata disposta l'Approvazione della revisione dello schema tipo di convenzione di cui alla D.G.R. n. 61-2671 del 21.12.2015 per l'utilizzo di personale regionale distaccato presso le province e la città metropolitana - ai sensi dell'art. 12 comma 4 della legge regionale n. 23/2015 " - che all'art. 32 prevede : " Servizio di reperibilità per la protezione civile. Il servizio di reperibilità viene garantito dai dipendenti addetti alla funzione e, nelle more della riorganizzazione dell'area di reperibilità, dai dipendenti addetti ad altre funzioni che svolgevano già tale servizio, secondo le modalità in uso in ogni provincia o Città metropolitana con oneri a carico della regione. " (€ 4.157,22) ;**

- **rimborsi dalla Regione Piemonte (€ 19.034,41) in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10 - comma 4 - della Legge Regionale Piemonte n. 23/2015 ;**

- **rimborsi dalla Regione Piemonte € 27.751,31 ed € 6.740,19) - a seguito di calcolati congruagli per i periodi 2019-2020 (Polizia amministrativa locale) e 2020 per rimborso spese personale area Ambiente in ragione del 40% delle spese sostenute al 31-12-2015 .**

Le complessive risorse stabili ammontano, pertanto, per l'anno 2021 a € 670.099,35, così come riscontrato con determinazioni dirigenziali nn. 840 e 841 del 26-11-2021 e Decreto Presidenziale n. 83 del 06/12/2021.

Tuttavia, con riferimento alla quantificazione complessiva del Fondo risorse stabili, si richiamano, gli effetti derivanti dalla **determinazione dirigenziale n. 908 del 06-12-2018** con la quale si è stabilito : " 1. di procedere - per l'anno 2018 - alla quantificazione delle riduzioni (€ 4.498,24) da apportare " **proporzionalmente alla permanenza in servizio** " (dal 1-11-2018 al 31.12.2018) al fondo risorse decentrate del personale della categoria - in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 67 - comma 2 - lettera "e" del CCNL 21-05-2018 con modalità simili a quelle previste dall'art. 1 - comma 96 - lettera "a" della Legge n. 56/2014 e dell'art. 12 - comma 5 - della Legge Regionale Piemonte n. 23/2015 - **secondo i valori di dettaglio di cui all'allegato sub "A";**

2) di procedere - per l'anno 2019 - alla quantificazione delle riduzioni " definitive" (€ 27.880,41) da apportare al fondo risorse decentrate del personale della categoria - in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 67 - comma 2 - lettera "e" del CCNL 21-05-2018 con modalità simili a quelle previste dall'art. 1 - comma 96 - lettera "a" della Legge n. 56/2014 e dell'art. 12 - comma 5 - della Legge Regionale Piemonte n. 23/2015, secondo i valori di dettaglio di cui all'allegato sub "A";

Pertanto, l'importo complessivo delle risorse stabili ammonta - per l'anno 2021 - a € 642.218,94.

Il Fondo continua ad essere alimentato, con **importi variabili**, di anno in anno, in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 67 - comma 3 - del CCNL 21-05-2018, e precisamente :

a) con le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4. 1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;

b) con le quote di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;

c) con le risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge o contrattuali :

AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI - UFFICIO LEGALE (art. 27 del CCNL 14-09-2000) . Le modalità e i criteri di distribuzione dell'incentivazione in parola sono stabilite sulla base di apposito regolamento (**deliberazione n. 51 del 31-05-2016**) in osservanza alle disposizioni di cui al D.L. n. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014. Per l'anno 2018 gli importi, di cui al presente punto (ex art. 27 del C.C.N.L. 14-09-2000) , sono stati quantificati - con apposite determinazioni del Dirigente responsabile di area - in un importo pari a € **22.055,65**;

AREA LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA (ex Art. 15 - comma 1 - lettera "k" del CCNL 01-04-1999) . - Per incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale - sulla base dei contenuti dispositivi di cui al D.Lgs n. 50/2016 e all'approvazione del regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del medesimo decreto che include il regolamento riferito all'articolo 13bis della legge n. 114 del 2014 (" Regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione") , precisando che quest'ultimo esplica efficacia fino al 20/04/2016, data di entrata in vigore del D.lgs n. 50/2016 - allegati - quali parti integranti e sostanziali - al **Decreto Presidenziale n. 48 del 19-11-2018 - per un importo pari a € 127.046,21**;

d) con gli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA (€ **8.664,79**) , calcolati in misura pari alle mensilità residue **dopo le cessazione relativa all'anno 2021** , computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni, del personale cessato nei corsi dell'anno 2021, ai sensi dell'art. 67 - comma 2 - lettera "c" del CCNL 21-05-2018; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

e) con i risparmi accertati a consuntivo **nel corso dell'anno 2020** derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; (€ **3.449,15**);

f) con le risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000 (Messi notificatori), con i vincoli di destinazione ivi indicati;

g) con gli importi di cui all'art. 67 - comma 4 - del CCNL 21-05-2018 (4. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza);

h) con gli importi di cui all'art. 68 - comma 1 - ultimo periodo - del medesimo CCNL ("Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, **non integralmente utilizzate in anni precedenti**, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile. ") (€ **29.645,76**);

per un importo pari a € 190.861,57 - così come consolidate con determinazione del Dirigente dell' Area Personale e Organizzazione n. 839 del 26-11-2021 e Decreto Presidenziale n. 83 del 6-12-20321.

Si richiamano, infine, sempre con riferimento alla quantificazione complessiva del Fondo le disposizioni di cui all'art. 23 - commi 2 e 3 del D.Lgs, n. 75/2017 che prevede : " 2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. [...]

Nella relazione tecnico-finanziaria (Sezione III - Eventuali decurtazione del fondo) verrà data dimostrazione del rispetto delle richiamate disposizioni.

C) effetti abrogativi impliciti

Non si determinano effetti abrogativi impliciti

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto al personale si applica il sistema di Valutazione e Misurazione della Performance **approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 71 del 17-05-2012**.

L'espressione della valutazione avviene attraverso l'attribuzione di punteggi analitici ai diversi fattori:

SCHEDA VALUTAZIONE PERSONALE DELLE CATEGORIE NON I.P.O.						
ANNO _____						
NOME E COGNOME						
COMPONENTE "A" = OBIETTIVI SPECIFICI						punteggio massimo 180
	Descrizione sintetica		peso (p _i)	% raggiungimento obiettivo	punteggio (P _i)	punteggio pesato p _i P _i
1					0	0
2					0	0
3					0	0
4					0	0
5					0	0
			Max 60		totale	0
						P _A

P _i	per raggiungimento <=30% =		0	Obiettivo non raggiunto
	per raggiungimento compreso tra 31% e 70% =		1	Obiettivo parzialmente raggiunto
	per raggiungimento compreso tra 71 % e 95% =		2	Obiettivo quasi completamente raggiunto
	per raggiungimento compreso tra 96% e 100% =		3	Obiettivo raggiunto con qualche criticità

COMPONENTE "B" = COMPETENZE						punteggio massimo 120
capacità			peso (p _i)	valutazione	punteggio (P _i)	punteggio pesato p _i P _i
A	Manageriali/organizzative				0	0
B	Professionalì trasversali				0	0
C	Specialistiche				0	0
			Max 40		totale	0
						P _B

P _i	valutazione =		0	Inadeguate
			1	adeguate
			2	più che adeguate
			3	eccellenti

Totale punteggio (P_A + P_B)

0,00

SCHEMA VALUTAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA O ALTA PROFESSIONALITA'						
ANNO _____						
NOME E COGNOME		»				
COMPONENTE "A" = OBIETTIVI SPECIFICI					punteggio massimo	180
	Descrizione sintetica	peso (p _i)	% raggiungimento obiettivo	punteggio (P _i)	punteggio pesato p _i P _i	
1				0	0	
2				0	0	
3				0	0	
4				0	0	
		Max 60		totale	0	P_A
P _i	per raggiungimento <=30% =	0	Obiettivo non raggiunto			
	per raggiungimento compreso tra 31% e 70% =	1	Obiettivo parzialmente raggiunto			
	per raggiungimento compreso tra 71 % e 95% =	2	Obiettivo quasi completamente raggiunto			
	per raggiungimento compreso tra 96% e 100% =	3	Obiettivo raggiunto con qualche criticità			

COMPONENTE "B" = COMPETENZE					punteggio massimo	120
capacita'		peso (p _i)	valutazione	punteggio (P _i)	punteggio pesato p _i P _i	
A	Manageriali			0	0	
B	Professionali trasversali			0	0	
C	Specialistiche			0	0	
		Max 40		totale	0	P_B

P _i	valutazione =	0	Inadeguate
		1	adeguate
		2	più che adeguate
		3	eccellenti

Totale punteggio (P_A + P_B)

0,00

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;

Le progressioni economiche orizzontali - previste per l'anno a cui si riferisce il presente contratto - si informano al principio di selettività essendo le medesime realizzate - in osservanza alle disposizioni di cui al CCNL 21-05-2018 - sulla base delle previsioni meritocratiche e premiali di cui al sistema di Valutazione e Misurazione della Performance **approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 71 del 17-05-2012**.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale :

Dalla sottoscrizione del contratto - essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di obiettivi di produttività - richiamate le disposizioni contrattuali vigenti di collegamento tra produttività ed incentivi (art. 18 del CCNL 01-04-1999 così come modificato dall'art. 37 del CCNL 22-01-2004 - che prevedono : " 1) La *attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) ed h)* è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa. 2) I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti.) - **ci si attende un effettivo incremento della performance individuale e organizzativa collettiva da valutarsi sia in correlazione al livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti con il P.E.G. (Piano esecutivo di gestione) e nel Piano della Performance 2021, sia in considerazione dell'andamento della situazione dotazionale che ha comportato, indubbiamente, un accrescimento delle prestazioni del personale in servizio, in funzione delle disposizioni ripartitorie approvate con la sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo.**

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

=====

Contratto collettivo integrativo – Personale delle categorie, **in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2021.**

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo delle “ Risorse decentrate “ in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione **con determinazione del Dirigente dell'Area Personale e Organizzazione nn. 839 - 840 e 841 del 26-11-2021 e con Decreto Presidenziale n. 83 del 06/12/2021.**

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte “storica” del fondo per le risorse decentrate **per l'anno 2017** è stata quantificata - ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 31 - comma 2 - del CCNL 22-01-2004 - come segue :

ART. 67 CCNL 21-05-2018	
ART. 67 - COMMA 1 DEL CCNL 21-05-2018 - PRIMO PERIODO	
importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate da ll'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) , del CCNL del 22.1.2004.	€ 646.873,40
anno 2017	
ART. 67 - COMMA 1 DEL CCNL 21-05-2018 - SECONDO PERIODO	
Secondo periodo (Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato <u>al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.</u>)	-€ 114.527,61
ART. 67 - COMMA 1 DEL CCNL 21-05-2018 - TERZO PERIODO	
Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”.	
TOTALE PARZIALE RISORSE CONSOLIDATE	
	€ 532.345,79

L'importo sopra individuato resta confermato, salva l'applicazione di cui agli artt. 15 - comma 7 - 7 - comma 4 - lettera “u” e 67 - comma 7 - del CCNL 21-05-2018 - anche per gli anni successivi.

Nel corso dell'anno 2021, tuttavia, tali destinazioni, in ottemperanza alle disposizioni di cui :

- al Regolamento - per la disciplina dell'istituto delle Posizioni Organizzative - allegato al decreto Presidenziale n. 99 del 22-12-2020;
- al decreto Presidenziale n. 14 in data 09.03.2021 con il quale si è proceduto ad uniformare la valutazione degli incarichi di posizione organizzativa istituiti e istituendi, approvando i nuovi allegati: 1) Graduatorie delle aree delle posizioni organizzative / alte professionalità; 2) Nota metodologica per la valutazione delle posizioni organizzative e alte professionalità;
- del verbale del Nucleo di Valutazione n. 3 in data 05-05-2021 - con il quale, di concerto con i Dirigenti e sulla base delle schede di cui al decreto n. 41/2021 - si è provveduto ad effettuare la graduatoria delle istituite posizioni organizzative;
- al decreto Presidenziale n. 41 del 10-05-2021 con il quale si è disposto : " 1. di approvare la valutazione (c.d. Pesatura) dei titolari di Posizione Organizzativa secondo le schede redatte dal Nucleo di Valutazione con verbale in data 05.05.2021, acquisite agli atti, con applicazione dal 01.01.2021. 2. di demandare al Responsabile del settore Personale l'applicazione a ciascun titolare di Posizione Organizzativa dell'indennità di posizione spettante, nell'ambito delle risorse assegnate. 3. di disporre che il presente provvedimento, venga notificato ai dipendenti interessati, alle RSU e sia comunicato all'Ufficio Personale; 4. di disporre, altresì, che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale della Provincia, nella sezione "Amministrazione Trasparente"

sono state sovra utilizzate e, pertanto, quantificate, in € 134.250,00, con effetti detrimenti rispetto alla costituzione del Fondo di cui all'art. 67 - commi 1 e 2 - del CCNL 21-05-2018.

ART. 67 CCNL 21-05-2018	
ART. 67 - COMMA 1 DEL CCNL 21-05-2018 - PRIMO PERIODO	
importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate da l'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.	€ 646.873,40
anno 2017	
ART. 67 - COMMA 1 DEL CCNL 21-05-2018 - SECONDO PERIODO	
Secondo periodo (Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato <u>al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.</u>)	-€ 134.250,00
ART. 67 - COMMA 1 DEL CCNL 21-05-2018 - TERZO PERIODO	
Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità".	
TOTALE PARZIALE RISORSE CONSOLIDATE	€ 512.623,40

L'importo sopra individuato - sconta il parere espresso dalla Corte Conti Liguria - **Deliberazione n. 56/2019/PAR** : " Il fondo incentivante e le risorse per indennità di posizione e di risultato sono strettamente collegati secondo un sistema di "vasi comunicanti", in quanto l'eventuale crescita dell'uno può essere compensata dalla diminuzione dell'altro. L'art 15 co 7, infatti, precisa che, in caso di riduzione delle risorse destinate dagli enti locali alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del fondo risorse decentrate. Nel caso opposto, spetta alla contrattazione l'incremento delle risorse destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art 23 co 2 d.lgs 75/2017, una riduzione delle risorse del fondo per la contrattazione integrativa di cui all'art 67 CCNL (art 7 co 4 lett u CCNL; cfr., sul punto, Sezione controllo Lombardia delibera n. 200/2018/PAR cit., Sezione controllo Puglia n. 27/ PAR/2019).".

Le risorse sopra descritte sono state , tuttavia, incrementate con i valori e per le motivazioni di cui a seguire :

ULTERIORI RISORSE STABILI	
ART. 67 - COMMA 2 - DEL CCNL 21-05-2018	
a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;	€ 14.809,60
Lettera "b" (un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data)	€ 14.072,08
Lettera "c" (dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno) - ANNO 2019	€ 956,02
Lettera "c" (dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno) - ANNO 2020	€ 3.010,93
Lettera "d" (di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165)	€ 0,00
Lettera "e" (degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies)	€ 90.405,82
conguaglio rimborsi per funzioni di polizia amministrativa locale – anni 2019/2020	€ 27.751,31
conguaglio rimborsi per spese per il personale adibito alle funzioni in materia di ambiente – anno 2020	€ 6.470,19
Lettera "f" - SOLO PER LE REGIONI	
Lettera "g" : (degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate	€ 0,00
Lettera "h" (delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a) - (5. Gli enti possono destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale)	€ 0,00
TOTALE PARZIALE	€ 157.475,95

per un totale complessivo pari a € 670.099,35.

Note esplicative sulle risorse stabili :

Sul punto si precisa che :

- la sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 19/2018, pubblicata sul sito il 23 ottobre 2018, hanno chiarito che gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del nuovo CCNL Funzioni locali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018 [rispettivamente: euro 83,20, moltiplicato per il personale in servizio al 31 dicembre 2016, a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno 2019 (lett. a) e differenze derivanti dall'aggiornamento di valore delle c.d. progressioni economiche (lett. b)], in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.
- la Dichiarazione Congiunta n. 5 al CCNL 21/08/2018, ha stato previsto che : *“In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lettere a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”.*
- il D.L. n. 135/2018 (convertito con L. n. 12/2019), all'art. 11 stabilisce che il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, non sarà operante per gli “incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. n. 75/2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico”;

Si precisa - inoltre - con riferimento alle risorse stabili di cui all'art. 67 - comma 2 - lettera e) del CCNL 21-05-2018 (importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nel l'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente , nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge , a seguito di trasferimento di personale , come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017.) - che :

- con Decreto Presidenziale **n. 77 del 09-12-2019** si è stabilito : “di fornire alla delegazione trattante di parte pubblica il seguente indirizzo : “ 1. il Fondo risorse decentrate del personale delle categorie della Provincia di Vercelli venga rideterminato “in aumento”, per gli anni 2019 e seguenti, attraverso la contabilizzazione in entrata ed in uscita di tutte le somme oggetto di rimborso da parte della Regione Piemonte, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge Regionale n. 23/2015 e successive determinazioni attuative, per una somma complessiva di **Euro 71.371,41**, senza tener conto di quanto stabilito con proprio precedente decreto n. 59 in data 25 ottobre 2019; 2. di demandare alla Direzione Personale l'attuazione del presente decreto e l'adozione dei conseguenti impegni di spesa acquisendo un parere della Corte dei Conti in merito alla verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità.;”

- con Decreto Presidenziale **n. 100 del 22-12-2020** si è stabilito : “di fornire alla delegazione trattante di parte pubblica il seguente indirizzo : 1 il Fondo risorse decentrate del personale delle categorie della Provincia di Vercelli venga rideterminato “in aumento”, per gli anni 2020 e seguenti, attraverso la contabilizzazione in entrata di tutte le somme oggetto di rimborso da parte della Regione Piemonte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 - comma 4 - della Legge Regionale n. 23/2015 e successive determinazioni attuative, per una somma complessiva di **Euro 19.034,41**;

Con riferimento alle risorse sopra dette - con nota **prot. 0003319 del 10-02-2020** - si era provveduto a richiedere , tramite il CAL, un parere alla Sezione regionale della Corte dei conti Piemontese tendente a conoscere :“ [...] se le somme “Prelevate” dal Fondo risorse decentrate del personale delle categorie di cui all'art. 67 del CCNL 21.05.2018 per remunerare specifiche attività di competenza regionale svolte dalla Polizia locale per turni, straordinari, reperibilità protezione civile, oneri salario accessorio per il personale provinciale adibito alle funzioni fondamentali in materia di ambiente e rimborsate dalla Regione Piemonte possano essere considerate “fonti di alimentazione” del Fondo medesimo; - quindi, in caso positivo, quale trattamento esse subirebbero in costanza delle disposizioni limitative della crescita dei Fondi di cui all'art. 23 - comma 2 - del D.Lgs n. 75 del 2017 [...];

In proposito la Corte stessa - con **deliberazione n. 33/2020 del 10-04-2020** - ebbe a precisare che : [...]Pur con la detta doverosa precisazione, vertendosi in materia di computo o meno, rispetto al tetto di spesa per il personale della provincia, di costi sostenuti dalla stessa per il pagamento di personale provinciale adibito allo svolgimento di funzioni cd. “delegate”, a loro volta, oggetto di rimborso da parte dell'Ente delegante, nel caso di specie, della Regione, la Sezione ritiene, ad ogni buon conto, di ribadire, in via generale, l'indirizzo espresso nella recente Delibera n. 72/2019/SRCPIE/PAR.

In tale occasione, la Sezione, conformandosi all'avviso giurisprudenziale consolidato (v., ex multis, Sez. Lombardia delibera n. 281/2018/PAR), ha ritenuto, in primo luogo, come il principio della neutralità delle spese di personale, sostenute dalle province per le funzioni delegate, discenda dalla natura non fondamentale delle funzioni delegate.

In forza del principio di sussidiarietà nelle materie c.d. delegate, nell'ambito delle quali le Regioni non esercitano direttamente le funzioni amministrative ma, indirettamente, attraverso gli enti cui con legge tale potere è conferito, “... sussiste l'obbligo da parte del delegante di assicurare risorse finanziarie, umane e strumentali affinché il delegato sia in grado di svolgere i compiti assegnati nel rispetto del principio del buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione” (cfr. ex multis, Corte costituzionale n. 10/2016, n. 272/2015, n.188/2015, n. 1/2014).

“Diversamente, in assenza di adeguate risorse verrebbe lesa l'autonomia finanziaria degli enti che esercitano funzioni delegate compromettendo non solo lo svolgimento di queste ultime ma anche di quelle fondamentali. Infatti l'ente delegato si troverebbe a dover svolgere più funzioni, alcune delle quali non di propria diretta competenza, impiegando le risorse proprie che dovrebbero essere finalizzate esclusivamente allo svolgimento dei compiti istituzionali fondamentali”.

Secondo la Sezione, “... non vi è chi non veda come non consentire alle province di considerare come neutrale ai fini della determinazione del tetto di spesa di personale gli oneri sostenuti per i dipendenti impegnati nello svolgimento di funzioni delegate incida sull'autonomia finanziaria ed organizzativa degli enti di area vasta sottraendo loro la capacità di acquisire risorse umane essenziali all'esercizio delle funzioni fondamentali, le uniche per cui le province conservano capacità assunzionale ex art 1 comma 421 della legge 190/2014” (v., delibera n. 72/2019/PAR, cit.).

In secondo luogo, corrobora la tesi della neutralità per il bilancio provinciale della spesa per il personale addetto alle funzioni delegate proprio la formulazione dell'art. 1 comma 421 della legge n. 190/2014, la quale, nell'imporre alle province la rideterminazione della dotazione organica tenendo conto esclusivamente delle funzioni fondamentali, ha stabilito che l'organico degli enti di area vasta comprenda solo il personale assegnato alle funzioni fondamentali e non anche quello impiegato per lo svolgimento di funzioni assorbite dalla Regione e delegate agli enti provinciali.

Con le precisazioni sopra riportate, la Sezione ritiene, altresì, di richiamare, in funzione del rispetto del plafond imposto comunque dalla Legge, rectius, delle previsioni di cui alla norma di contenimento della finanza pubblica introdotte con Legge n. 205 del 2017 ed ss.mm.ii., quanto statuito con propria Delibera n. 182/2019. [...]

Nelle risorse di cui alla presente lettera risultano , pertanto, ad oggi, ricomprese :

- **sia le somme (€ 67.214,19) rimborsate dalla Regione Piemonte** in applicazione delle disposizioni di cui **all'art. 10 – comma 5 - della Legge Regionale Piemonte n. 23/2015** (*“In attuazione dell' articolo 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali) convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni oggetto di riordino, la Regione, nell'ambito dell'accordo quadro di cui al comma 2, individua entro il 15 novembre 2015 il contingente numerico del personale che svolge le funzioni di polizia amministrativa locale connesse a tali funzioni e ne quantifica la spesa a carico dell'ente.. “*) **e della deliberazione della Giunta Regionale Piemonte del 16 novembre 2015, n. 1-2405 - punto 2.2 - comma 4 -** : *“[...] il personale che svolge le funzioni di polizia amministrativa locale, connesse alle funzioni oggetto di riordino, dotato di qualifica di agente/ufficiale di PG e/o di PS (ivi compresi i funzionari addetti ai Servizi Antisofisticazioni Vinicole – SAV) di cui all'articolo 5 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitari o nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali) il cui contingente numerico è definito in un numero massimo di 143 unità, è individuato in appositi elenchi nominativi allegati agli accordi di cui all'art. 10, comma 6, ai fini dell'avvalimento dell'attività degli stessi da parte della Regione per le funzioni ad essa riallocate o da parte delle Province per le funzioni confermate o delegate, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni stesse; nei singoli accordi è quantificata la relativa spesa a carico della Regione, che complessivamente viene determinata con il presente accordo quadro nell'importo massimo di euro 5.840.000. [...] “*;
- **sia le risorse (€ 4.157,22)** di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 33-6139 in data 15-12-2017 con la quale è stata disposta l' *Approvazione della revisione dello schema tipo di convenzione di cui alla D.G.R. n. 61-2671 del 21.12.2015 per l'utilizzo di personale regionale distaccato presso le province e la città metropolitana ai sensi dell'art. 12 comma 4 della legge regionale n. 23/2015 “* che all'art. 32 prevede : *“ ART. 32 SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER LA PROTEZIONE CIVILE. Il servizio di reperibilità viene garantito dai dipendenti addetti alla funzione e, nelle more della riorganizzazione dell'area di reperibilità, dai dipendenti addetti ad altre funzioni che svolgevano già tale servizio, secondo le modalità in uso in ogni provincia o Città metropolitana con oneri a carico della regione. “*;
- **sia le risorse (€ 19.034,41)** di cui alla deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 23 dicembre 2015, n. 1-2692 (REGIONE PIEMONTE BU52 del 31/12/2015) con la quale è stato approvato - e poi sottoscritto dai rappresentanti legali degli Enti coinvolti - l'accordo quadro in materia di *“ Quantificazione e ripartizione delle risorse per il concorso alle spese per il personale adibito alle funzioni in materia di ambiente e di polizia amministrativa locale “* - all'art. 6 prevede : *“ In merito al concorso alle spese per il personale provinciale adibito alle funzioni fondamentali in materia di ambiente, la Regione Piemonte si fa carico di una quota pari al 40% della spesa massima teorica – pari a euro 4.950.000- referita alla retribuzione complessiva di 302 dipendenti addetti a tali funzioni, in organico alle Province e alla Città Metropolitana di Torino al 1/1/2016. La ripartizione di tale concorso alle spese avviene sulla base di successivi e specifici accordi. La spesa complessiva relativa al personale addetto alle funzioni di polizia amministrativa locale, appartenente all'organico separato di ciascuna Provincia e della Città Metropolitana di Torino, è a carico della Regione Piemonte in virtù dell'identificazione di n. 145 soggetti, di cui 11 pensionandi nel corso dell'anno 2016. La spesa complessiva risulta comunque non superiore a euro 5.840.000, come già indicato nell'accordo quadro adottato dalla Giunta Regionale del Piemonte con DGR n. 1-2405 del 16 novembre 2015. Tale spesa massima presunta viene suddivisa sulla base delle dotazioni organiche individuate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino sia in sede di mappatura, sia nei successivi incontri finalizzati alla validazione degli elenchi nominativi, ed è riferita al personale addetto alle funzioni di polizia locale dotato di qualifica di PG e/o PS al 1/1/2016.”*;
- **sia, infine, le risorse (€ 27.751,31 + € 6.740,19) sempre oggetto di rimborso da parte della Regione Piemonte** - di cui ai calcolati congruagli per i periodi 2019-2020 (Polizia amministrativa locale) e 2020 per rimborso spese personale area Ambiente in ragione del 40% delle spese sostenute al 31-12-2015 e di cui alle determinazioni dirigenziali nn. 840 e 841 del 26-11-2021 e al Decreto Presidenziale n. 83 del 06/12/2021. ;

per un importo pari a € 124.627,32

Tuttavia, con riferimento alla quantificazione complessiva del Fondo risorse stabili, si richiamano, gli effetti derivanti dalla **determinazione dirigenziale n. 908 del 06-12-2018** con la quale si è stabilito : " 1. di procedere - per l'anno 2018 - alla quantificazione delle riduzioni (€ 4.498,24) da apportare " **proporzionalmente alla permanenza in servizio** " (dal 1-11-2018 al 31.12.2018) al fondo risorse decentrate del personale della categorie - in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 67 - comma 2 - lettera "e" del CCNL 21-05-2018 con modalità simili a quelle previste dall'art. 1 - comma 96 - lettera "a" della Legge n. 56/2014 e dell'art. 12 - comma 5 - della Legge Regionale Piemonte n. 23/2015 - secondo i valori di dettaglio di cui all'allegato sub "A";

2) di procedere - per l'anno 2019 - alla quantificazione delle riduzioni " **definitive**" (€ 27.880,41) da apportare al fondo risorse decentrate del personale della categorie - in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 67 - comma 2 - lettera "e" del CCNL 21-05-2018 con modalità simili a quelle previste dall'art. 1 - comma 96 - lettera "a" della Legge n. 56/2014 e dell'art. 12 - comma 5 - della Legge Regionale Piemonte n. 23/2015, secondo i valori di dettaglio di cui all'allegato sub "A";

e, pertanto, l'importo delle risorse stabili ammonta a € 642.218,94.

Le risorse di cui sopra vengono integrate - in osservanza ai dispositivi di cui all'art. 67 - commi 3 - 4 e 5 del CCNL 21-05-2018 - con le risorse e per le motivazioni di cui a seguire

IMPORTI VARIABILI	
ART. 67 - COMMA 3 DEL CCNL 21-05-2018 -	
a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;	0,00
b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;	0,00
c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;	22.055,65
	127.046,21
d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;	8.664,79
e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	3.449,15
f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;	
g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;	
h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4; (4. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.)	
i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b). (5. Gli enti possono destinare apposite risorse: a) (...) b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).	
j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;	
k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e);	
ART. 67 - COMMA 4 DEL CCNL 21-05-2018	
4. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	
ART. 68 - COMMA 1 - ultimo periodo DEL CCNL 21-05-2018	
Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.	29.645,76
TOTALE RISORSE	190.861,56

Sezione II – Risorse variabili :

Note esplicative sulle risorse variabili :

Il Fondo continua ad essere alimentato, con importi variabili, di anno in anno, in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 67 – comma 3 – del CCNL 21-05-2018, e precisamente :

- con le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4. 1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;
- con le quote di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
- con le risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge o contrattuali :

AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI – UFFICIO LEGALE (art. 27 del CCNL 14-09-2000) . Le modalità e i criteri di distribuzione dell'incentivazione in parola sono stabilite sulla base di apposito regolamento (**deliberazione n. 51 del 31-05-2016**) in osservanza alle disposizioni di cui al D.L. n. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014. Per l'anno 2018 gli importi, di cui al presente punto (ex art. 27 del C.C.N.L. 14-09-2000) , sono stati quantificati - con apposite determinazioni del Dirigente responsabile di area - in un importo pari a € **22.055,65**;

AREA LAVORI PUBBLICI – EDILIZIA (ex Art. 15 – comma 1 – lettera “k” del CCNL 01-04-1999) . - Per incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale - sulla base dei contenuti dispositivi di cui al D.Lgs n. 50/2016 e all'approvazione del regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del medesimo decreto che include il regolamento riferito all'articolo 13bis della legge n. 114 del 2014 (“ *Regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione*”) , precisando che quest'ultimo esplica efficacia fino al 20/04/2016, data di entrata in vigore del D.lgs n. 50/2016 - allegati - quali parti integranti e sostanziali - al **Decreto Presidenziale n. 48 del 19-11-2018** - per un importo pari a € **127.046,21**;

◦ con gli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA (€ **8.664,79**) , calcolati in misura pari alle mensilità residue **dopo la cessazione relativa all'anno 2021** , computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; ai sensi dell'art. 67 – comma 2 – lettera “c” del CCNL 21-05-2018 l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

◦ con i risparmi accertati a consuntivo **nel corso dell'anno 2020** derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; (€ **3.449,15**);

◦ **con le risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000 (Messi notificatori) , con i vincoli di destinazione ivi indicati;**

◦ con gli importi di cui all'art. 67 – comma 4 – del CCNL 21-05-2018 (4. *In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza*) per un importo pari a € **0**.

◦ con gli importi di cui all'art. 68 – comma 1 – ultimo periodo – del medesimo CCNL (“Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, **non integralmente utilizzate in anni precedenti**, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile. ”) (€ **29.645,76**);

per un importo pari a € 190.861,57 - così come consolidate con determinazione del Dirigente dell' Area Personale e Organizzazione n. 839 del 26-11-2021 e con Decreto Presidenziale n. 83 del 06/12/2021. .

▪ Altro : **Si rappresenta che - con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 23 - commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 75/2017 che prevede :** " 2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, **a decorrere dal 1° gennaio 2017**, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016. 3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile. " **il Fondo è stato decurtato come dimostrato nella successiva Sezione.**

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Note esplicative sulle decurtazione del fondo :

Decurtazione per trasferimento di personale nei ruoli regionali o all'Agenzia Piemonte Lavoro ai sensi art. 1, comma 793 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e della legge regionale Piemonte n. 7 del 29 giugno 2018.

Con riferimento alle disposizioni di cui :

- all'art. 1, comma 793 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 che prevede : " [...] il personale delle città metropolitane e delle province , con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego e che le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego calcolano la propria spesa di personale al netto dei finanziamenti di cui al comma 794;
- all'art. 1, co. 799, l. 205/2017 che sancisce che le convenzioni tra le regioni, le province e le città metropolitane, per disciplinare le modalità di rimborso degli oneri relativi alla gestione della fase transitoria del trasferimento del personale **fino al 30 giugno 2018**, sono sottoscritte secondo uno schema approvato in sede di Conferenza;
- alla legge regionale Piemonte n. 7 del 29 giugno 2018 che all'art. 8 (modifica dell' art. 8 della l. r. 34/2008) che prevede : " al fine di consentire un'adeguata gestione dell'opzione relativa all'Ente di inquadramento per i dipendenti trasferiti, salvaguardando la continuità di funzionamento dei servizi al pubblico e assicurando un ottimale subentro nei contratti di lavoro, il processo di trasferimento della titolarità dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e il correlato funzionamento dei Centri per l'impiego inizia a decorrere dall'entrata in vigore della deliberazione legislativa recante (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020) e si conclude **entro il 31 ottobre 2018**, con modalità concordate tra la Regione, la Città metropolitana di Torino e le province piemontesi, consultate le organizzazioni sindacali dei lavoratori;

con determinazione dirigenziale n. 908 del 06-12-2018 si è stabilito : di procedere - per l'anno 2018 - alla quantificazione delle riduzioni (€ 4.498,24) da apportare " proporzionalmente alla permanenza in servizio " (dal 1-11-2018 al 31.12.2018) al fondo risorse decentrate del personale della categorie - in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 67 - comma 2 - lettera "e" del CCNL 21-05-2018 con modalità simili a quelle previste dall'art. 1 - comma 96 - lettera "a" della Legge n. 56/2014 e dell'art. 12 - comma 5 - della Legge Regionale Piemonte n. 23/2015 - secondo i valori di dettaglio di cui all'allegato sub "A";

2) di procedere - per l'anno 2019 - alla quantificazione delle riduzioni " definitive" (€ 27.880,41) da apportare al fondo risorse decentrate del personale della categorie - in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 67 - comma 2 - lettera "e" del CCNL 21-05-2018 con modalità simili a quelle previste dall'art. 1 - comma 96 - lettera "a" della Legge n. 56/2014 e dell'art. 12 - comma 5 - della Legge Regionale Piemonte n. 23/2015, secondo i valori di dettaglio di cui all'allegato sub "A";

Decurtazione per applicazione delle disposizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017.

Con riferimento alla disposizione recate :

▪ **dall'art. 23 – commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 75/2017 che prevede :** “ 2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, **a decorrere dal 1° gennaio 2017**, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016. 3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile. ”;

▪ **all'art. 11 del D.Lgs. n. 135/2018 che prevede :** “ Art. 11 Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione 1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23. 2. [...];

e con on riferimento, altresì, , alle seguenti voci del trattamento economico da includere o escludere nel computo delle limitazioni di cui all'art. 23 – comma 2 – del D.Lgs. n. 75/2017 :

Voci di alimentazione dei fondi delle risorse decentrate di parte stabile

Incrementi del fondo derivanti dal RIMBORSO operato dalla Regione per funzioni delegate (art. 67, comma 2, lettere e) del CCNL 21 maggio 2018).

ESCLUSI - (Corte dei Conti, Sezione Regionale Piemonte n. 33/2020 “... non vi è chi non veda come non consentire alle province di considerare come neutrale ai fini della determinazione del tetto di spesa di personale gli oneri sostenuti per i dipendenti impegnati nello svolgimento di funzioni delegate incida sull'autonomia finanziaria ed organizzativa degli enti di area vasta sottraendo loro la capacità di acquisire risorse umane essenziali all'esercizio delle funzioni fondamentali, le uniche per cui le province conservano capacità assunzionale ex art 1 comma 421 della legge 190/2014” (v., delibera n. 72/2019/PAR, cit.).)“

Incrementi del fondo derivanti dalla contrattazione nazionale compresi nei tetti di finanza pubblica (art. 67, comma 2, lettere a) e b), CCNL 21 maggio 2018).

ESCLUSI - (Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG 10 , successivamente confermato dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del d.l. 135/2018).“

Importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito ... a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza ” (art. 67, comma 2, lettera e), CCNL 21 maggio 2018).

ESCLUSI - Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 48/2013/SRCPIE/PAR. Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia - Romagna, deliberazione n. 231/2014/PAR.

Incremento della dotazione organica in base a specifiche norme di legge che derogano al normale regime di turn-over (art. 67, comma 2, lettera h), CCNL 21 maggio 2018), come le stabilizzazioni del personale precario (art. 20 del d.lgs. 75/2017).

ESCLUSO - Articolo 11, comma 1, lettera b), e comma 2 del d.l. 135/2018.

ESCLUSI : Dichiarazione Congiunta n. 5, del CCNL 21/08/2018 ai sensi della quale: *“In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2 lettere a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”*

ESCLUSI : D.L. n. 135/2018 (convertito con L. n. 12/2019), all’art. 11 stabilisce che il limite di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, non sarà operante per gli “incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. n. 75/2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’art. 48 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico”;

Voci di alimentazione dei fondi delle risorse decentrate di parte variabile

Proventi da sponsorizzazioni (a rt. 43, comma 1, della legge 449/1997 – art. 15, comma 1, lettera d), CCNL 1° aprile 1999 e art. 67, comma 3, lettera a), CCNL 21 maggio 2018).

INCLUSI - (Corte dei Conti, sezioni riunite, deliberazione n. 51/CONTR/11).

Risorse conto terzi individuale e collettivo (art. 43, comma 3, della legge 449/1997 – art. 15, comma 1, lettera d), CCNL 1° aprile 1999 e art. 67, comma 3, lettera a), CCNL 21 maggio 2018).

ESCLUSE (Ragioneria generale dello Stato, circolare 27 aprile 2017, n. 19, p. 167).

Contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali (art. 43, comma 4, della legge 449/1997 – art. 15, comma 1, lettera d), CCNL 1° aprile 1999 e art. 67, comma 3, lettera a), CCNL 21 maggio 2018).

INCLUSI (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 291/2011/PAR).

Risparmi per piani di razionalizzazione (art. 16, commi 4 e 5, d.l. 98/2011 – art. 67, comma 3, lettera b), CCNL 21 maggio 2018).

ESCLUSI - (Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, deliberazione n. 34/SEZAUT/2016/QMIG – Ragioneria generale dello Stato, circolare 27 aprile 2017, n. 19, p. 167).

Proventi da recupero evasione ICI (art. 59, comma 1, lettera p), d.lgs. 446/1997 – art. 67, comma 3, lettera c), CCNL 21 maggio 2018).

INCLUSI - (Corte dei Conti, sezioni riunite, deliberazione n. 51/CONTR/11).

Essendo decorsi più di cinque anni dalla scomparsa del tributo non possono essere fatti nuovi accertamenti ma resta ancora la possibilità di incassare somme a seguito di accertamenti tempestivamente notificati.

Proventi da recupero evasione IMU e TARI (art. 1, comma 1091, legge 145/2018 – art. 67, comma 3, lettera c), CCNL 21 maggio 2018)

ESCLUSO - (art. 1, comma 1091, legge 145/2018)

Compenso avvocatura civica per sentenze favorevoli con rimborso della controparte (art. 27 CCNL 14 settembre 2000 - art. 67, comma 3, lettera c), CCNL 21 maggio 2018).

ESCLUSO - (Corte dei Conti, sezioni riunite, deliberazione n. 51/CONTR/11 - Ragioneria generale dello Stato, circolare 27 aprile 2017, n. 19, p. 167).

Incentivo fondo progettazione ed innovazione (art. 93, comma 7 – bis e seguenti, d.lgs. 163/2006 – art. 67, comma 3, lettera c), CCNL 21 maggio 2018).

ESCLUSO - (In continuità con quanto previsto dalla Corte dei Conti, sezioni riunite, deliberazione n. 51/CONTR/11, che si era espressa sulla precedente normativa incentivante).

Incentivo funzioni tecniche (art. 113 del d.lgs. 50/2016 – art. 67, comma 3, lettera c), CCNL 21 maggio 2018).

ESCLUSO - dal 1° gennaio 2018 (Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, deliberazione n. n. 6/SEZAUT/2018/QMIG).

Risorse assegnate dall'ISTAT per le attività di rilevazione (art. 67, comma 3, lettera c), e art. 70 - ter , CCNL 21 maggio 2018).

ESCLUSE (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 550/2011/PAR).

INCLUSE (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 291/2011/PAR).

Economie del fondo straordinari anno precedente (art. 67, comma 3 , lettera e), CCNL 21 maggio 2018).

ESCLUSE - (Ragioneria generale dello Stato, circolare 27 aprile 2017, n. 19, p. 167).

Integrazione fino all'1,2% monte salari 1997 (art. 67, comma 3, lettera h), e comma 4, CCNL 21 maggio 2018).

INCLUSA - Anche se non esplicitamente citata, tale integrazione non rispetta le condizioni per l'esclusione fissate da Corte dei Conti, sezioni riunite, deliberazione n. 51/CONTR/11).

Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale (art. 67, comma 3, lettera i) e comma 5, lettera b), CCNL 21 maggio 2018).

INCLUSO - (Anche se non esplicitamente citata, tale integrazione non rispetta le condizioni per l'esclusione fissate da Corte dei Conti, sezioni riunite, deliberazione n. 51/CONTR/11).

Risorse di cui alla riga precedente finanziate con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella quota determinata ai sensi dell'art. 208, comma 4, lettera c), e comma 5, del d.lgs. 285/1992 (art. 56 - quarter , comma 1, lettera c), e art. 67, comma 3, lettera i) e comma 5, lettera b), CCNL 21 maggio 2018)

IN ATTESA - di pronuncia della sezione delle Autonomie o delle sezioni riunite a seguito di rinvio da parte della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 334/2018/QMIG)

Economie del le risorse stabili del fondo anno precedente (art. 68 , comma 1 , CCNL 21 maggio 2018).

ESCLUSE - (Ragioneria generale dello Stato , circolare 27 aprile 2017 , n. 19, p. 167)

Trattamento accessorio a carico di finanziamenti europei.

ESCLUSO - (Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, deliberazione n. 20/SEZAUT/2017/QMIG 12).

Somme recuperate per incarichi extraistituzionali non autorizzati (art. 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001).

INCLUSE (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 158/2018/PAR)

si sono operate le seguenti riduzioni :

DIMOSTRAZIONE LIMITE SPESA 2016						
FONDO LORDO ANNO 2016					926.784,33	
	a dedurre	riduzione trasferimento dipendenti alla Regione Piemonte			-236.148,98	
		Limite anno precedente			-24.334,12	
		Riduzione cessazioni anno2016			-14.279,62	
FONDO ANNO 2016					652.021,61	
SOMME ININFLUENTI						
INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA				-	22.286,49	
COMPENSI AVVOCATURA				-	12.644,23	
ECONOMIE DA LAVORO STRAORDINARIO				-	9.354,10	
Straordinario elettorale POSIZIONI ORGANIZZATIVE				-	580,00	
TOTALE GENERALE	"A"				607.156,79	
FONDO ANNO 2021					833.080,50	
SOMME ININFLUENTI			a dedurre			
MAGGIORI ONERI ININFLUENTI (Corte Conti Toscana delib. 277/2019)					0	
MAGGIORI ONERI ININFLUENTI (Corte Conti Piemonte delib. 33/2020)					124.627,32	
INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA				-	127.046,21	
COMPENSI AVVOCATURA				-	22.055,65	
ECONOMIE DA LAVORO STRAORDINARIO				-	3.449,15	
ECONOMIE DA ANNO PRECEDENTE				-	29.645,76	
ART. 67 - COMMA 2 -LETT. "a" CCNL 21-05-2018 INCREMENTO pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali				-	14.072,08	
ART. 67 - COMMA 2 -LETT. "b" CCNL 21-05-2018 (un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019)					14.809,60	
Fondo posizioni organizzative				+	134.250,00	
TOTALE GENERALE	"B"				631.624,73	
DIFFERENZA	= "B" - "A"				-24.467,94	
TOTALE GENERALE					607.156,79	

Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 670.099,35
Risorse variabili	€ 190.861,57
Residui anni precedenti	€ 0,00
Decurtazioni	-€ 52.348,35
Totale	€ 808.612,57

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

Non vengono regolate dal presente contratto somme relative a:

Descrizione	Importo
Art. 68 - comma 1 - CCNL 21-05-2018 Indennità di comparto	€ 56.173,10
Art. 68 - comma 1 - CCNL 21-05-2018 - Progressioni orizzontali " storiche "	€ 226.132,88
somme utilizzate ai sensi dell'art. 68 - comma 3 - del CCNL 21-05-2018 corrispondente all'importo delle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali	€ 10.135,79
Indennità - prevista dall'art. 68 - comma 1 - del CCNL 21-05-2018 - al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995.	€ 1.807,64
Art. 68 - comma 2 - lett. "g" del CCNL 21-05-2018 Compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter	€ 149.101,86
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	
Altro	€ 0,00
Totale	€ 443.351,27

Le somme suddette sono già regolate dal CCDI triennale o sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse o , infine, di specifiche disposizioni normative e/o regolamentari.

Osservazioni : Nella voce " **Altro** " : Niente

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme così suddivise:

Descrizione		Importo
Indennità di turno	Art. 23 del CCNL 21-05-2018	€ 20.000,00
Indennità di rischio	Indennità condizioni di lavoro di cui all'art. 70 bis del CCNL 21-05-2018	€ 17.000,00
Indennità di disagio		€ 0,00
Indennità di maneggio valori		€ 1.900,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 68, comma 2, lett. e) CCNL 21-05-2018	Art. 70 quinquies CCNL 21-05-2018	€ 46.500,00
Indennità di reperibilità + straordinario in reperibilità	Art. 24 del CCNL 21-05-2018	€ 30.500,00
Progressioni orizzontali	Art. 68 - comma 2 - lettera "j" del CCNL 21-05-2018	€ 24.000,00
Performance Individuale	Art. 68 - comma 2 - lettera "a" e "b" del CCNL 21-05-2018	€ 221.000,00
Altro		
Totale		€ 360.900,00

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Vengono, pertanto, rinviate all'annualità successiva somme pari **a € 4.361,29**.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione :

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	€ 443.351,28
Somme regolate dal contratto	€ 360.900,00
Destinazioni ancora da regolare	€ 4.361,29
Totale	€ 808.612,57

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale:

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le **risorse stabili** ammontano a **€ 642,218,94**, mentre le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, retribuzione posizioni organizzative o alte professionalità, progressioni orizzontali, importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali e indennità ex art. 17 comma 3 CCNL 01-04-1999) ammontano a **€ 318.249,41**. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente sulla base del " **Sistema e metodologia di Valutazione delle performance individuali dei Dirigenti, degli IPO e del personale del Comparto** " approvato con deliberazioni n. 71/2012 in coerenza con il D.lgs. 150/2009.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Le progressioni orizzontale previste per l'anno a cui si riferisce la presente relazione avranno carattere selettivo e di merito e si svolgeranno, fatta salva ogni e diversa pattuizione o determinazione, fino al raggiungimento del limite economico previsto per ogni area, secondo le disposizioni di cui all'art. 16 del CCNL 21-05-2018, in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente :

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2021 e confronto con il corrispondente Fondo 2020.

COSTITUZIONE DEL FONDO	Fondo 2020	Fondo 2021	Diff 2020-2021
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità			
Risorse storiche			
Unico importo consolidato anno 2017 (art. 67- comma 1 - CCNL 21-05-2018)	539.384,49	512.623,40	-26.761,09
Incrementi art. 67 - comma 2 - lett. "a" del CCNL 21-05-2018	14.809,60	14.809,60	0,00
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità			
Art. 67 - comma 2 - Lett. "b" - somme utilizzate ai sensi dell'art. 68 - comma 1 - del CCNL 21-05-2018 corrispondente all'importo delle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali	14.072,08	14.072,08	0,00
RIA e assegni ad personam personale cessato (art. 67- comma 2 - lett. "c" CCNL 21-05-2018 ANNO 2019)	956,02	956,02	0,00
RIA e assegni ad personam personale cessato (art. 67- comma 2 - lett. "c" CCNL 21-05-2018 - ANNO 2020)		3.010,93	3.010,93
Art. 67 - comma 2 - lett. "e" CCNL 21-05-2018 : importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies	90.405,82	124.627,32	34.221,50
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	659.628,01	670.099,35	10.471,34
Risorse variabili			
Poste variabili sottoposte a limiti			
Art. 67 - comma 4 - CCNL 21-05-2018 : integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza	24.318,76	0,00	-24.318,76
Art. 67 - comma 3 - lett. "d" CCNL 21-05-2018 : RIA - assegni ad personam anno in corso	1.546,55	8.664,79	7.118,24
Poste variabili non sottoposte a limiti			
Art. 67 - comma 3 - lett. "b" CCNL 21-05-2018 : incentivi funzioni tecniche e avvocatura	94.479,98	149.101,86	54.621,88
Art. 67 - comma 3 - lett. "b" CCNL 21-05-2018 : piani razionalizzazione			
Economie anno precedente	0,00	29.645,76	29.645,76
Straordinario elettorale posizioni organizzative	0,00	0,00	0,00
Economie lavoro straordinario anno precedente	7.515,66	3.449,15	-4.066,51
Totale risorse variabili	127.860,95	190.861,56	63.000,61
Decurtazioni del Fondo			
Decurtazione per rispetto limite 2016 (art. 23 D.Lgs. 75/2017)	14.338,77	24.467,94	10.129,17
Decurtazione per trasferimento "centri impiego "	27.880,41	27.880,41	0,00
Totale decurtazioni del fondo	42.219,18	52.348,35	10.129,17
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione	745.269,78	808.612,56	63.342,78
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	659.628,01	670.099,35	10.471,34
Risorse variabili	127.860,95	190.861,56	63.000,61
Decurtazioni	42.219,18	52.348,35	10.129,17
Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione	745.269,78	808.612,56	63.342,78

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo anno 2021 e confronto con il corrispondente Fondo 2020.

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO	Fondo 2020	Fondo 2021	Diff 2020-2021
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa			
Es. indennità di comparto quota carico Fondo (EELL)	51.082,55	56.173,10	5.090,55
Es. Progressioni orizzontali storiche (EELL /SSN)	247.414,40	226.132,88	-21.281,52
Importo delle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali	13.261,83	10.135,79	-3.126,04
Indennità di funzione indennità di L. 1.500.000 prevista dall'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995	1.807,64	1.807,64	0,00
Incentivi progettazione interna / Compensi avvocatura	94.479,98	149.101,86	54.621,88
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	408.046,40	443.351,27	35.304,87
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa			
Es. Progressioni orizzontali	0,00	24.000,00	24.000,00
Es. Indennità di responsabilità / professionalità	46.500,00	46.500,00	0,00
Es.Indennità turno, rischio, disagio, ecc.	25.303,66	38.900,00	13.596,34
Reperibilità	24.773,96	30.500,00	5.726,04
Es. Produttività / performance collettiva	211.000,00	221.000,00	10.000,00
Es. Produttività / performance individuale			
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	307.577,62	360.900,00	53.322,38
(eventuali) Destinazioni da regolare			
Es. Risorse ancora da contrattare	29.645,76	4.361,29	25.284,47
Es. Acc. to art. 37 c. 7 Ccnl EELL 22.1.04	0,00	0,00	0,00
Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare	29.645,76	4.361,29	-25.284,47
Destinazioni Fondo sottoposte a certificazione	745.269,78	808.612,56	63.342,78
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	408.046,40	443.351,27	35.304,87
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	307.577,62	360.900,00	53.322,38
(eventuali) destinazioni ancora da regolare	32.645,76	4.361,29	-28.284,47
Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione	748.269,78	808.612,56	60.342,78

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Le somme relative al fondo delle risorse decentrate troveranno copertura nei relativi programmi **del bilancio di previsione 2021**.

In particolare troveranno copertura :

- in modo diretto ai diversi capitoli riguardanti il personale sia per oneri diretti che per oneri riflessi e IRAP;
- in modo indiretto attraverso il riferimento ai diversi capitoli stipendiali riguardanti : le progressioni economiche orizzontali - le posizioni organizzative e/o alte professionalità e relativi oneri riflessi.
- in modo indiretto attraverso il riferimento ai capitoli di spesa riguardanti i compensi professionali di cui al Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e all' art. 27 del C.C.N.L. 14-09-2000 - e relativi oneri riflessi;

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica dell'utilizzo del Fondo anno corrente :

Descrizione	Anno 2021	Utilizzo	Economie contrattuali del Fondo
Risorse stabili	€ 670.099,35	€ 318.249,42	
Risorse variabili	€ 190.861,57	€ 486.001,86	
Riduzioni	-€ 52.348,35		
Totale	€ 808.612,57	€ 804.251,28	€ 4.361,29

La non completa utilizzazione del " Fondo risorse decentrate " per l'anno 2021 evidenzia, pertanto, l'esistenza di " economie contrattuali " da destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del Fondo dell'anno successivo.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo come determinato ha trovato e troverà imputazione come segue :

FONDO	Comprende : personale proveniente da: centri per l'impiego.		Fondo Personale dipendente ANNO 2021				TOTALI			
	RISORSE STABILI									
	riduzione TRASFERIMENTO CENTRI IMPIEGO ART. 23 DEL D.L.G.S. N. 78/2015									
	RISORSE VARIABILI									
	riduzione ART. 23 DEL D.L.G.S. N. 78/2015									
	TOTALE GENERALE SENZA ONERI RIFLESSI									
	ONERI RIFLESSI									
ONERI RIFLESSI	TOTALE SENZA ONERI DIRETTI						808.612,57			
	IMPONIBILE (2,88%)		248.268,67							
	ONERI RIFLESSI (2,88%)			7.150,14			7.150,14			
	IMPONIBILE (32,3%)		808.612,57							
	ONERI RIFLESSI (23,8%)			192.449,79			192.449,79			
	ONERI RIFLESSI (8,5%)			68.732,07			68.732,07			
	TOTALE ONERI RIFLESSI			268.332,00			268.332,00			
TOTALE COMPLESSIVO COMPRESI ONERI RIFLESSI			268.332,00			1.076.944,57				
STANZIAMENTI 2021										
STANZIAMENTI			Imponibili							
	MACRO AGGREGATO CAPITOLI STIPENDIALI		524751,27				524.751,27			
	TOTALE IMPORTI UTILIZZATI		23,80%				124.890,80			
					2,88%				7.150,14	
							8,50%			
	SOMME DA EROGARE FINANZIATE		283.861,29						701.396,07	
					23,80%				283.861,29	
							2,88%			
8,50%										
		TOTALE IMPORTI DA UTILIZZARE						24.128,21		
TOTALE DISPONIBILITA'						375.548,49				
						1.076.944,56				

Vercelli, 13-12-2021

IL DIRIGENTE AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO